

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

### EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA DI FINANZIAMENTO

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

##### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPULCIANO Società Cooperativa**

Via di Voltaia nel Corso n. 2/4 – 53045 Montepulciano (SI)

Tel.: 0578 - 711209-758703 – Fax: 0578 - 711209-711204

E-mail: [info@bccmp.com](mailto:info@bccmp.com) sito internet: [www.bccmp.com](http://www.bccmp.com)

Registro delle Imprese della CCIAA di Siena. n. 00045810520

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 2175.80 - Cod. ABI 8670

Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159533

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

#### CHE COSA SONO GLI “EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA”

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Importi massimi di Spese e Commissioni</b>	
Bolli sugli effetti, imposte e tasse presenti e future	A carico del cliente, nella misura prevista dalla Legge.
Spese per incasso per ogni effetto	Euro 6,00
Spese di rinnovo per ogni effetto	Euro 6,00
Spese per comunicazioni (comprese quelle periodiche ex art. 119 d.lgs 385/93)	Euro 5,00 oltre il rimborso delle spese postali
<b>Rimborso spese per documentazione richiesta dalla clientela</b>	
• estratti conto	Spese reclamate da terzi (SOAR Firenze)
• fotocopie e spese telefoniche	€ 10,00 forfettari
• costo orario del personale addetto alla ricerca ed al reperimento della documentazione (III area, I livello con zero scatti anzianità)	€ 15,45

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

La banca ha facoltà di completare gli effetti “in bianco” con i dati necessari, indicando l’importo massimo stabilito al momento del rilascio e la scadenza ritenuta più opportuna.

Il termine di presentazione per il pagamento degli effetti con scadenza a vista può essere, se espresamente stabilito, anche superiore/inferiore a quello previsto dalla legge (un anno dalla data di emissione).

Non è previsto il diritto di recesso per il cliente, salvo lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto viene chiuso con l’estinzione del rapporto garantito.

### Reclami

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Via di Voltaia nel Corso n. 2/4, 53045 Montepulciano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)

## LEGENDA

<i>Avallante</i>	E’ il soggetto, diverso dall’emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un’obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
<i>Cambiale “in bianco”</i>	E’ la cambiale, firmata all’atto del rilascio, ma senza l’indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore
<i>Cambiale con scadenza “a vista”</i>	E’ la cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall’emissione) o di quello diverso espresamente stabilito.
<i>Protesto</i>	Atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.